

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
Decreto Legislativo 18/2020 – articolo 22 e seguenti

In data 4 giugno 2020 in videoconferenza si sono riuniti:

Kasalinghi Italia Srl, esercente attività di vendita al minuto di articoli kasalinghi, oggetti regalo, complementi di arredo, attraverso una rete vendita diretta composta da n° 12 negozi ubicati in n° 11 Regioni, oltre alla sede centrale che funge anche da Direzione amministrativa e finanziaria sita in Grumello Del Monte (BG), qui rappresentata dal Rag. Ruggero Besana Consulente del lavoro

e

Francesca Mandato per la	Filcams CGIL nazionale
Dario Campeotto per la	Fisascat CISL nazionale
Stefano Franzoni per la	Uiltucs nazionale

Per esperire l'esame congiunto e trovare l'accordo previsto dall'articolo 22 e seguenti del DL n°18 del 17/3/2020 e successive modifiche ed integrazioni, come da richiesta inviata dalla Società alle OO.SS. a mezzo Pec in data 29 maggio 2020.

A causa dell'emergenza COVID-19 Kasalinghi Italia ha sospeso completamente l'attività commerciale in data 12 marzo 2020 e solo il giorno 18 maggio 2020 ha potuto riaprire i negozi operando a regime ridotto, sia sulla rete vendita che sulla sede centrale; le norme a tutela della salute dei lavoratori e dei clienti ed i relativi protocolli di sicurezza non consentono l'utilizzo contemporaneo di tutta la forza lavoro, fatto che si ripercuote poi sui volumi di affari conseguentemente ridotti.

Kasalinghi Italia ha già ottenuto autorizzazione e completamente utilizzato le prime 9 settimane di cassa integrazione e necessita nuovamente dell'intervento dell'ammortizzatore sociale per tutto il personale. Risulta altresì necessario godere delle ulteriori 4 settimane per le sole unità locali operanti nei territori delle cosiddette "zone gialle" (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto)

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di ricorso alla CIGD nei termini di seguito specificati.

1. Kasalinghi Italia Srl occupa complessivi 69 dipendenti, nessun dirigente; l'intervento interessa tutti i dipendenti come dettagliatamente indicati nell'allegato 1 del presente verbale, che sono sospesi dal lavoro con le seguenti modalità: -

o **Personale coinvolto:** tutto il personale pari a n° 69 dipendenti;

• **Periodo dell'intervento:** 5 settimane anche non consecutive, a valere sul periodo 10/05/2020-31/08/2020 oltre ad ulteriori 4 settimane anche non consecutive da utilizzare nel periodo compreso fra l'1/9/2020 ed il 31/10/2020 o prima laddove venisse permesso da provvedimenti

Francesca Mandato



normativi di prossima emanazione. Per le sole unità locali operanti nelle cosiddette "zone gialle" (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) verranno richieste al Ministero del Lavoro le ulteriori 4 settimane spettanti ad integrazione delle prime 9 già godute, anche non consecutive ed a valere sullo stesso periodo 10/05/2020-31/08/2020

- **Modalità di intervento:** sospensioni comprese in un intervallo di riduzione dallo 0 al 100% secondo le necessità organizzative e produttive che di volta in volta si manifesteranno;
- **Modalità erogazione del trattamento:** pagamento diretto da parte dell'INPS poiché la situazione finanziaria è stata gravemente erosa dai mancati incassi del periodo di look down

2. L'azienda applicherà il criterio della equa rotazione nei limiti in cui esso sarà compatibile con la finalità preminente di contenimento del rischio di contagio e con la professionalità specifica delle maestranze richieste, nonché con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda;

3. Kasalinghi Italia Srl opera in 11 Regioni Italiane quindi, una volta che verrà emanato il Decreto Ministeriale di ripartizione delle risorse (che dovrà anche individuare il numero di regioni oltre le quali la domanda andrà presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) la domanda di accesso all'ammortizzatore sarà istruita laddove necessario;

4. Le Parti si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

5. Viene concordato che, prima dell'utilizzo della seconda tranche di settimane (4) attualmente fruibili durante il periodo 1.9.2020 – 31.10.2020 o in base a ciò che dovesse essere permesso da provvedimenti normativi di prossima emanazione, le Parti si incontreranno preventivamente, anche per via telematica, per definire le condizioni di utilizzo e di sostegno al reddito di lavoratrici/ori.

Non essendo possibile, al momento, effettuare la consultazione dei lavoratori, le Parti s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOS firmatarie, anche a livello territoriale, abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori. L'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare loro i contatti delle OO.SS. firmatarie.

6. L'azienda attesta di aver messo in atti tutti i protocolli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalle normative in materia Covid-19 e di aver fornito opportuna informazione e formazione a tutti i dipendenti oltre ad aver fornito agli stessi i dispositivi di protezione individuali necessari.

Franco M... ..



Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto.

Letto, confermato e sottoscritto

Kasalinghi Italia Srl



Francesca Mandato - Filcams CGIL nazionale

Dario Campeotto - Fisascat CISL nazionale



Stefano Franzoni - Uiltucs nazionale

